

CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENINO - ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENINO - TIROLER ETSCHLAND

II. LEGISLATURA
II. LEGISLATURPERIODE

SEDUTA 117^a SITZUNG

3 - 4 - 1956

INDICE - INHALTSANGABE

Proposte di modifica al disegno di legge, approvato dal Consiglio Regionale il giorno 23 marzo 1956: « Composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali » (osservazioni del Governo) . pag. 3

Abänderungsvorschläge zu dem vom Regionalrat am 23. März 1956 genehmigten Gesetzentwurf: « Zusammensetzung und Wahl der Organe der Gemeindeverwaltungen » (Bemerkungen der Regierung) - Seite 3



PRESIDENTE: dott. Silvio Magnago.

VICEPRESIDENTE: avv. Riccardo Rosa.

Ore 15.30.

PRESIDENTE: La seduta è aperta. Appello nominale.

STÖTTER (Segretario - S.V.P.): (*fa l'appello nominale*).

PRESIDENTE: Lettura del processo verbale della seduta 27.3.1956.

STÖTTER (Segretario - S.V.P.): (*legge il processo verbale*).

PRESIDENTE: Osservazioni sul verbale? E' approvato. Il Consiglio è stato convocato di urgenza per procedere alla votazione di alcune modifiche da apportarsi al disegno di legge riguardante le elezioni degli organi amministrativi comunali, disegno di legge che venne già approvato dal Consiglio il 23 marzo 1956. Le modifiche, suggerite da parte del Governo, sono in genere di lieve entità. Il Commissario del Governo è autorizzato ad apporre il visto alla legge, sapendo che questa è urgente, quando tali modifiche saranno apportate. Tutti i Consiglieri hanno avuto ciclostilate le osservazioni formulate dal Governo, per cui ogni Consigliere è informato di che si tratta. La Giunta Regionale ha fatto distribuire adesso, in base a quelle osservazioni che sono già in mano ai Consiglieri, il nuovo testo, cioè le modifiche da apportare al testo già votato.

Relazione della Giunta.

BENEDIKTER (Assessore Affari Generali - S.V.P.): (*legge la relazione della Giunta*).

PRESIDENTE:

Punto 1° all'Ordine del giorno: Proposte di modifica al disegno di legge approvato dal Consiglio Regionale il giorno 23 marzo 1956: « Composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali » (osservazioni del Governo).

DEFANT (P.P.T.T.): Domando la parola. Ci manca il testo della Commissione agli Affari Generali. Noi stiamo violando il regolamento!

Credo che il tempo c'era per convocare la Commissione, magari d'urgenza, magari di domenica, di Pasqua, non importa, ma ai fini dell'esame, la decisione da parte della Commissione è indispensabile come è stata indispensabile la decisione da parte della Giunta.

PRESIDENTE: Altri chiede la parola?

MITOLO (M.S.I.): Solo per dire che Defant ha ragione. Come membro della Commissione agli affari generali devo associarmi alla sua osservazione e rilevare che senza l'esame di questi emendamenti da parte della Commissione agli affari generali la discussione di questo argomento non può essere messa all'Ordine del giorno del Consiglio Regionale. Se si tratta di guadagnare tempo si può fare seduta anche subito.

PRESIDENTE: La proposta formulata da Defant e Mitolo è discutibile perchè si sapeva e si poteva anche pensare a una convocazione, ma qui si tratta di lottare contro il tempo. Ora, siccome tutti i Consiglieri hanno interesse che la legge entri in vigore, ho pensato di chiamare d'urgenza il Consiglio Regionale. Queste poi non sono proposte come tali fatte dalla Giunta, ma sono veramente proposte del Governo.

MITOLO (M.S.I.): Chiunque può fare delle proposte!

PRESIDENTE: Perciò se il Consiglio esime la Commissione dall'esaminare queste proposte, anche perchè si tratta più di cose formali che sostanziali, sarei contento, altrimenti se il Consiglio ritiene necessario che la Commissione le guardi, allora pregherei la Commissione seduta stante, intanto che il Consiglio attende, di guardare queste modifiche. Personalmente sarei contento se il Consiglio esonerasse la Commissione dal fare questo lavoro, anche perchè si tratta di modifiche non di sostanza. Altri chiede la parola?

DIETL (S.V.P.): Propongo una breve sospensione, anche per attenerci al regolamento; e ritengo che i Commissari faranno tutto il possibile — tanto più che trattasi di osservazioni formali —, per dar modo al Consiglio di riprendere la seduta fra una mezz'ora.

PRESIDENTE: Allora la Commissione agli affari generali è convocata nella stanza attigua per esaminare le proposte di modifica del Governo. La seduta è sospesa.

(Ore 15.35).

(Ore 16).

PRESIDENTE: La seduta riprende. Relazione della Commissione.

DIETL (S.V.P.): La Commissione legislativa agli affari generali ha discusso le modifiche apportate da parte della Giunta Regionale alla legge regionale « Composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali », modifiche che sono state apportate sulla base delle osservazioni fatte dal Governo. Dette modifiche sono state accolte, da parte della Commissione legislativa agli affari generali, ad unanimità.

PRESIDENTE:

Art. 7

« La seduta nella quale si procede alla elezione del Sindaco e della Giunta, è presieduta dal Consigliere più anziano di età.

Un esemplare del processo verbale della nomina del Sindaco e degli Assessori è, a cura del Consigliere anziano, trasmesso al Presidente della Giunta Regionale, al Presidente della Giunta Provinciale e, per conoscenza, al Commissario del Governo nella Regione, entro 10 giorni dalla sua data.

Il Presidente della Giunta Provinciale, con decreto motivato, annulla la nomina del Sindaco e degli Assessori, quando gli eletti si trovino in uno dei casi di ineleggibilità previsti dalla legge.

Contro il decreto del Presidente della Giunta Provinciale, entro 15 giorni dalla comunicazione, il Consiglio comunale o l'eletto possono ricorrere alla Giunta Regionale, la quale provvede con decreto del Presidente della Giunta medesima ».

L'emendamento al terzo comma dice: sostituire le parole: « Il Presidente della Giunta Provinciale, con decreto motivato » con le parole: « La Giunta Provinciale con deliberazione motivata ».

E' posto ai voti l'emendamento preletto: unanimità.

Emendamento al quarto comma: sostituire le parole: « contro il decreto del Presidente della Giunta Provinciale » con le parole « contro la deliberazione della Giunta Provinciale ».

E' posto ai voti l'emendamento preletto: maggioranza favorevole, 1 astenuto.

E' posto ai voti tutto l'art. 7: unanimità.

Art. 11

I Consiglieri comunali restano in carica quattro anni. Tuttavia, essi esercitano le loro funzioni sino alla data nella quale è data comunicazione al Sindaco del decreto che convoca i comizi elettorali.

Il quadriennio decorre per ciascun Consiglio dal giorno della elezione.

Si procede inoltre alla rinnovazione integrale:

a) *quando in conseguenza di una modificazione territoriale, si sia verificata una variazione di almeno un quarto della popolazione del Comune;*

b) *quando il Consiglio comunale abbia perduto la metà dei propri membri, e questi non siano stati sostituiti a norma degli art. 78, 83.*

Le elezioni si effettuano entro tre mesi dal compimento delle operazioni prescritte dall'art. 38 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, oppure dal verificarsi delle condizioni di cui alla lettera b).

Il termine suddetto può essere prorogato fino a sei mesi per motivi di carattere eccezionale.

Alla proroga provvede il Presidente della Giunta Regionale sentito il Presidente della Giunta Provinciale competente per territorio.

Il Sindaco e la Giunta restano in carica sino al giorno in cui il Sindaco nuovo eletto ha prestato giuramento.

Emendamento alla lettera b): sostituire le parole « degli art. 78 e 83 » con le parole: « dell'articolo 83 ».

E' posto ai voti l'emendamento: unanimità.

E' posto ai voti l'art. 11: unanimità.

Art. 17

« Sono eleggibili a Consiglieri comunali gli iscritti nelle liste elettorali di qualsiasi Comune ».

Emendamento: continuare il comma con le seguenti parole: « ... purchè sappiano leggere e scrivere ».

E' posto ai voti l'emendamento: maggioranza favorevole, 2 astenuti.

E' posto ai voti l'art. 17: maggioranza favorevole, 2 astenuti.

MENAPACE (Indipendente): Noi sappiamo leggere e scrivere!...

PRESIDENTE:

Art. 18

Non sono eleggibili a Consiglieri comunali:

1) *gli ecclesiastici ed i ministri di culto che hanno la giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci ed i membri dei capitoli e delle collegiate;*

2) i funzionari e gli impiegati dello Stato, della Regione e delle Provincie che hanno la vigilanza sui Comuni;

3) coloro che ricevono uno stipendio o salario dal Comune o da enti, istituti o aziende dipendenti, sovvenzionati in modo continuativo o sottoposte alla sorveglianza del Comune stesso;

4) coloro che hanno il maneggio del denaro del Comune o non ne hanno ancora reso il conto ovvero risultino debitori dopo aver reso il conto;

5) coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile verso il Comune, sono stati legalmente messi in mora;

6) coloro i quali, direttamente o indirettamente, hanno parte in servizio, esazione di diritti, somministrazioni ed appalti nell'interesse del Comune, in modo continuativo o per un valore superiore al 5% delle spese ordinarie del bilancio comunale, e coloro i quali hanno parte in società od imprese aventi scopo di lucro, sovvenzionate in qualsiasi modo dal Comune;

7) gli amministratori del Comune, degli enti, istituti o aziende dipendenti, sovvenzionati in modo continuativo o sottoposti alla sorveglianza del Comune, dichiarati responsabili in via amministrativa o in via giudiziaria;

8) coloro che hanno lite pendente con il Comune;

9) i magistrati di Corte d'Appello, di Tribunale e di Pretura, nel territorio in cui esercitano la loro giurisdizione.

Le ipotesi di ineleggibilità di cui ai numeri 4) - 8), non si applicano agli amministratori comunali per fatto commesso con l'esercizio del mandato.

Tuttavia, l'amministratore che ricopra la carica di Sindaco o di Assessore può esserne sospeso fino all'esito del giudizio, se l'esercizio della carica comporti evidente pericolo di pregiudizio per l'ente. La sospensione è pronunciata dalla Giunta Provinciale amministrativa in sede giurisdizionale, e contro le relative decisioni è ammesso ricorso alla Corte di Appello, secondo le norme di cui al Titolo IV della legge 7 ottobre 1947, n. 1058.

Emendamento alla fine del n. 3: sostituire il punto e virgola con la sola virgola e continuare il periodo con le seguenti parole: « nonchè gli amministratori di tali enti, istituti o aziende ».

E' posto ai voti l'emendamento preletto: unanimità.

E' posto ai voti l'art. 18: unanimità.

Art. 33

La lista dei candidati deve essere presentata da almeno 200 elettori nei Comuni con più di 30.000

abitanti, 100 nei Comuni con più di 10.000 abitanti, 50 nei Comuni con più di 3.000 abitanti, 20 nei Comuni con più di 1.000 abitanti e 10 nei Comuni con meno di 1000 abitanti.

Il numero dei presentatori non può eccedere di oltre la metà le cifre indicate nel comma precedente.

La popolazione del Comune è determinata in base ai risultati ufficiali dell'ultimo censimento.

I presentatori debbono essere elettori iscritti nelle liste del Comune e la loro firma è autenticata anche cumulativamente in un solo atto dal notaio o segretario comunale, o dal Pretore o dal Giudice conciliatore.

Ciascun elettore non può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista.

Di tutti i candidati deve essere indicato nome, cognome, luogo e data di nascita e la relativa elezione deve recare una numerazione progressiva, secondo l'ordine di presentazione.

Nessuno può essere candidato in più di una lista nello stesso Comune nè può presentarsi contemporaneamente come candidato in altri Comuni, qualora le elezioni avvengano nello stesso giorno.

Chi è stato già eletto in un Comune, non può presentarsi come candidato in altri Comuni.

L'emendamento riguarda il settimo comma: sostituire le parole: « nè può presentarsi contemporaneamente come candidato in altri Comuni » con le parole: « nè può presentarsi come candidato in più di due Comuni ».

RAFFAELLI (P.S.I.): L'emendamento da me presentato e da altri Consiglieri riguarda il primo comma di questo articolo.

PRESIDENTE: Chi è d'accordo con l'emendamento preletto? E' approvato all'unanimità. E' stato presentato all'art. 33, comma primo, un emendamento a firma di Raffaelli, Malignoni, Buratti, Paris e Vinante, che dice: « sostituire come segue: 30 nei Comuni con più di 3 mila abitanti, 15 nei Comuni con più di mille abitanti ». Ho già reso noto al cons. Raffaelli che non ritengo possibile che vengano presentati emendamenti come questi, non solo perchè questo è un emendamento che è già stato respinto, ma perchè all'Ordine del giorno ci sono le proposte di modifica al disegno di legge approvato dal Consiglio Regionale: *osservazioni del Governo!* Ho messo esplicitamente *osservazioni del Governo*, e non altre. Per questi motivi ritengo che non si possano discutere altri emendamenti in questa sede, perchè all'Ordine del giorno della seduta ci sono solo le proposte del Governo; è ovvio che altre proposte non possono più essere accettate perchè la legge è già stata approvata.

RAFFAELLI (P.S.I.): Può darsi che il signor Presidente abbia ragione e che, ragione o no, di questo emendamento non si faccia niente; ne farò un altro al titolo specifico del regolamento e cioè un emendamento aggiuntivo, il quale dica che il regolamento vale solo in certi casi, perchè — abbia la pazienza il Presidente di sentirmi! —, abbiamo cominciato questa seduta con una irregolarità formale rilevata da un Consigliere e se il cons. Defant non l'avesse rilevata potrei anche aver ragione di ritenere che la Presidenza lasciava passare. Di fronte a queste cose si può anche dire: il regolamento c'è sempre e non c'è mai. In secondo luogo, l'argomento primo da Lei invocato, quello cioè che si tratta di un argomento sul quale il Consiglio ha già votato, è esatto, però vorrei far notare al Presidente e anche al Consiglio che l'altro emendamento testè votato, cioè « *nonchè gli amministratori di tali enti, istituti o aziende* » è un emendamento testualmente e puntualmente identico a quello che da questi banchi era stato presentato durante la discussione della legge e che fu bocciato, respinto. Quindi, anche per questo dovrebbe valere la regola che l'argomento trattato e bocciato non viene rimesso in discussione! Se volessimo fare i formalisti, Presidente, avremmo dovuto cominciare a sollevare una questione di questo genere, ma ci rendiamo conto che sarebbe una cosa di pura lana caprina, perchè se vogliamo la legge ed il Governo ci dice: la legge l'approvo purchè ci facciate queste modificazioni, regolamento o no, le modificazioni si fanno, ma non solo quando la cosa provenga da una determinata parte.

Veniamo alla sostanza. L'emendamento presentato è l'unico, non è un'apertura ad una nuova revisione o modificazione di una certa entità della legge, o di altri articoli della legge; per conto dei presentatori credo di poter dire che non sarà proposto alcun altro emendamento. C'è una ragione di sostanza. Riteniamo che il Consiglio non abbia sufficientemente meditato sulle conseguenze, che specialmente nei Comuni dell'Alto Adige a grande sproporzione fra i due gruppi etnici, possono derivare dalla elevatezza delle cifre richieste per le firme. I consiglieri possono rendersi conto che in molti casi con questa regola, con questa determinazione di cifre, si renderà praticamente impossibile, sia da una parte che dall'altra, alle minoranze di presentare una lista, perchè teniamo conto che c'è la proporzionale in Alto Adige, e con la proporzionale tutti i partiti cercheranno di presentare le loro liste! Di qui il grande frazionamento. Togliete dai possibili presentatori gli stessi candidati, suddividete i 100-150 elettori di un certo gruppo etnico che ci sono in certi paesi, suddivideteli con le due o tre o quattro liste che possono venir presentate e poi trovate voi i presentatori di lista! Chi si trova, più di noi di Tren-

to, in queste circostanze, deve capire che in fondo la ragione di questa richiesta di diminuzione è tutta lì. Mi pare che non si sovverte il mondo! Del resto non c'è neanche il pericolo di incappare in un altro veto governativo in quanto la riduzione del numero delle firme risponde all'avvicinamento di quella che è la regola della legge nazionale. Per cui mi pare che il ricorrere alla mancata iscrizione all'Ordine del giorno, il ricorrere ad altre questioni di carattere formale sia un'elegante ipocrisia — mi voglia scusare, signor Presidente! —, per sfuggire all'ostacolo. Dite di no, votate di no un'altra volta! Noi riteniamo che pensando più di quanto non si sia pensato fino adesso alle possibili conseguenze di questo rialzo del numero delle firme, la maggioranza del Consiglio dovrebbe convenire sull'opportunità della riduzione che riguarda esclusivamente i Comuni più piccoli.

PRESIDENTE: Sempre per la questione formale e procedurale l'argomento base è che all'Ordine del giorno c'è la discussione dell'approvazione o non approvazione delle osservazioni fatte dal Governo. Credo che questo sia ben chiaro. Per quanto riguarda la formalizzazione o meno lei ricorda che 14 giorni fa mi sono anche formalizzato ma non quando faceva comodo alla maggioranza, ma quando faceva comodo alla minoranza. Lei lo ricorda benissimo, e perciò non può dire che mi formalizzo perchè fa comodo alla maggioranza, mi formalizzo perchè all'Ordine del giorno ci sono le osservazioni fatte dal Governo. Se il Consiglio vuole che si voti il suo emendamento, non ne faccio una questione di Stato. Dico solo che prima di entrare in merito all'emendamento da lei presentato, bisogna decidere se ammetterlo o meno alla discussione. Se il Consiglio è d'accordo, io non ho nulla in contrario. Pertanto, bisogna risolvere prima questa pregiudiziale.

PARIS (P.S.D.I.): Prendiamo atto della Sua obiettività, però — e mi scusi un'altra volta — non è la moglie di Cesare, quindi può sbagliare anche Lei, e io dico che è stato un errore mettere all'Ordine del giorno l'argomento con la dizione che è stata usata, perchè non credo che il Commissario del Governo possa portare qui degli argomenti da mettere all'Ordine del giorno del Consiglio! Qui si tratta di una vera e propria rappresentazione di legge e tacio sul resto, perchè nè io nè gli altri abbiamo voglia di stare qui questa sera e tornarci domani, perchè altrimenti si dovrebbe tornarci, ed è già convocato il Consiglio Provinciale di Trento, e poi non voglio assolutamente metterci degli ostacoli. Che non si possa presentare questo emendamento non mi pare una tesi sostenibile nè dal lato procedurale, nè dal lato dell'opportunità. Quindi mi rimetterei alla decisio-

ne del Consiglio, perchè è logico che se il Consiglio respinge la proposta, respingerebbe anche l'emendamento. Quindi, tagliando corto, io La pregherei di volerlo mettere in votazione.

PRESIDENTE: Comunque c'è la proposta di discutere l'emendamento presentato dai cons. Raffaelli, Buratti, Vinante e Paris; c'è però anche la proposta di non discutere nè questo emendamento nè altri, ma solo le proposte del Commissario del Governo. Ora lasciamo decidere al Consiglio, come lei ha detto. Perciò prego il Consiglio di esprimersi: chi è d'accordo di discutere anche altri emendamenti che venissero presentati in questa seduta oltre a quelli formulati dal Governo, prego alzi la mano.

RAFFAELLI (P.S.I.): Domando la parola.

PRESIDENTE: Siamo in votazione!

MENAPACE (Indipend.): Domando la parola sulla sostanza della proposta.

PRESIDENTE: Sulla procedura?

MENAPACE (Indipendente): Sulla sostanza della proposta di Raffaelli sarei d'accordo, ma sulla procedura sono d'accordo con il Presidente, perchè difatti per poter accettare in questa sede l'esame di nuovi emendamenti bisognerebbe che noi seguissimo quella pesante procedura di riammettere all'Ordine del giorno il testo di legge n. 177, con la conseguenza che quella ripresentazione dovrebbe passare di nuovo alla Commissione. Quindi dovremmo ancora ritrarci per deliberare di nuovo sulla ripresentazione e dire che la Commissione è d'accordo o non è d'accordo, e solo in quel caso si potrebbero presentare emendamenti. Perciò io voterò a favore della proposta del Presidente.

PRESIDENTE: Vorrei rilevare una cosa: siamo in tema di procedura, e possono quindi parlare due pro e due contro. Adesso ha parlato Raffaelli pro ammissione emendamento; Paris ha parlato pro. Contro può parlare, oltre a Menapace, ancora un Consigliere. Poi non può più parlare nessuno sulla procedura.

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): Io dichiaro senz'altro che sono contro l'ammissione di questo emendamento, anche se mi lascio prendere con molta misura da scrupoli di regolamento, alla ricerca sempre della sostanza più che della forma. Ma guardate che quello che faremmo oggi sarebbe grave dal punto di vista della forma, perchè qui non si tratta di presentare un emendamento al-

la legge; se si trattasse di presentare un nuovo emendamento alla legge ci sarebbe da superare l'obiezione di cui ha parlato il Presidente, essendo all'Ordine del giorno solo l'esame delle osservazioni che sono pervenute da parte del Governo e le proposte conseguenti di adattamento della legge in quelle alcune disposizioni, ma comunque sarebbe un nuovo emendamento; qui non si tratta di un nuovo emendamento, si tratta di voler far votare al Consiglio contro la decisione che il Consiglio ha preso quattro giorni fa.

RAFFAELLI (P.S.I.): Ha già votato contro, abbia pazienza, in altro argomento!

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): Appunto per ciò non si può rivotare; appunto per ciò non si può riproporre a una nuova votazione. Guardate che nel regolamento c'è una disposizione logica ed evidente ed è che quando una legge — e per legge si intende non solo il complesso sistema, ma anche la singola disposizione, — è stata votata, devono passare almeno sei mesi perchè si possa ripresentarla, altrimenti il Consiglio potrebbe trarre profitto da ogni occasione o da ogni incidente per riesaminare e rivotare anche in senso diverso, alla distanza di cinque giorni, a proposito della stessa materia. Questo è grave e questo è ciò che mi pone nella necessità di dire su questo emendamento sul quale il Consiglio si è pronunciato in forma esplicita quattro giorni fa: non è possibile rivotare, altrimenti rivoteremmo alla distanza di pochi giorni sotto un pretesto qualsiasi tutte le nostre disposizioni. E' contro una norma evidente di buon senso e di regia di tutta l'attività del Consiglio, contro una norma del regolamento, la quale dice che una volta che la legge è stata respinta — e per legge, come ripeto, non deve intendersi soltanto il complesso sistema, ma anche la singola disposizione —, essa non è presentabile se non dopo il decorso di almeno sei mesi.

RAFFAELLI (P.S.I.): Credo che il Presidente della Giunta non abbia inteso quello che ho detto a proposito del precedente che abbiamo costituito pochi minuti fa. Nella discussione della legge nelle precedenti sedute, a quello che era l'allora art. 16 del testo della Giunta, era stato presentato un emendamento testualmente identico a quello che il Governo suggerisce oggi per quello che è diventato l'art. 18, cioè, da parte di chi parla e di altri, era stato chiesto di aggiungere « nonchè gli amministratori di tali enti, istituti o aziende ». E' o non è un caso di quelli da lui citati come preclusivi? E' uno di quei casi! Il Consiglio aveva votato contro: materia per la quale occorrerebbero sei mesi!... Però oggi, po-

chi minuti fa, dal momento che l'emendamento è stato chiesto dal Governo, si è passati opportunamente sopra questa regola e si è riposta in discussione la stessa materia, votando esattamente il contrario di quello che si è votato l'altro giorno. Quindi almeno quell'argomento ci dovrebbe essere risparmiato! Ragioni di opportunità? Forse perchè l'emendamento presentato dal Governo è più bello?... Possiamo essere d'accordo, quantunque non riusciamo a vederlo... Quindi non è un argomento valido quello della preclusione dettata dalla norma regolamentare.

Per il resto il cons. Menapace ha detto che è d'accordo nella sostanza ma non nella forma, perchè si dovrebbe adire la pesante procedura... Vorrei essere illuminato, magari privatamente poi dal cons. Menapace, per conoscere quale procedura è prevista dal nostro regolamento per un Ordine del giorno quale ci è stato presentato, cioè: *votazione sulle osservazioni, sulle richieste del Governo*. Penso che anche qui, senza una certa buona volontà, è difficile trovare la giusta norma regolamentare.... Quindi non complicherei la cosa cercando di rifare tutta la procedura di ripresentazione della legge. Piuttosto, signor Presidente, queste ultime osservazioni le vorrei rivolgere proprio a Lei, vorrei dire a Lei una cosa: Lei ha posto in votazione la possibilità di accogliere o discuteré altri emendamenti. Credo che l'abbia fatto in perfetta buona fede e senza malizia, però, oggettivamente, è una delle proposte più cariche di materiale di sabotaggio, di dinamite per far naufragare la proposta nostra, perchè è evidente che il Consiglio, di fronte a una proposta come da Lei formulata, dica: no, per carità, perchè apriamo la porta alla possibilità di presentare non uno ma dieci emendamenti. Lei ha un'altra strada, se la vuole seguire, per cortesia. Lei dice: questo argomento non c'è all'ordine del giorno — l'argomento cioè dell'emendamento all'art. 33 della legge —, e segua la procedura normale per l'inclusione di un nuovo argomento all'Ordine del giorno. Se Lei l'avesse fatto prima, non avremmo perso neanche questi 10 minuti perchè la cosa sarebbe stata sbrigata in minor tempo.

PRESIDENTE: Ma la mia proposta che non si possono presentare altri emendamenti va limitata in un certo senso, perchè alle proposte della Giunta si possono pure presentare degli emendamenti, ma solo alle proposte della Giunta, che praticamente sono proposte del Governo. Se oggi al testo proposto dalla Giunta si vuole cambiare una virgola, può presentare benissimo un emendamento, ma solo al testo in discussione!

RAFFAELLI (P.S.I.): Perchè?

PRESIDENTE: C'è una differenza, questo volevo dire. Comunque, se il Consiglio respinge la sua proposta, implicitamente dichiara di non metterla all'Ordine del giorno, è inutile che stiamo qui a discutere....

RAFFAELLI (P.S.I.): Ho fatto una richiesta formale!

PRESIDENTE: Anch'io ho fatto una richiesta e la prima va votata, poi il Consiglio si esprimerà sulla sua. Io ho proposto che il Consiglio deliberi se si possono discutere emendamenti nuovi che non riguardino questi; se il Consiglio non approva questa mia proposta, io accoglierò la sua.

RAFFAELLI (P.S.I.): Non può mettere in discussione prima la mia?...

PRESIDENTE: La mia è venuta prima ed era già in votazione, fra l'altro. Comunque metterò ai voti prima la sua proposta. Chi è d'accordo con questa proposta? 7 favorevoli; è respinta a maggioranza. E' posto ai voti tutto l'art. 33.

RAFFAELLI (P.S.I.): Guardi che erano voti contrari anche gli altri!

PRESIDENTE: L'art. 33 è stato approvato a maggioranza con 7 voti contrari.

Art. 34

Le candidature debbono essere raggruppate in liste comprendenti un numero di candidati non inferiore ad 1/5 e non superiore ai 4/5 dei Consiglieri da eleggere. Quando il numero dei Consiglieri da comprendere in ogni lista contenga una cifra decimale superiore a 50 è arrotondato all'unità superiore.

Nei Comuni della provincia di Trento con popolazione superiore ai 10.000 abitanti nessuna lista può comprendere un numero di candidati superiore a quello dei Consiglieri da eleggere.

Emendamento: sostituire il testo dell'art. 34 con il seguente:

« Nei Comuni della Provincia di Trento con popolazione fino ai 10.000 abitanti le candidature debbono essere raggruppate in liste comprendenti un numero di candidati non inferiore ad 1/5 e non superiore ai 4/5 dei Consiglieri da eleggere. Quando il numero dei Consiglieri da comprendere in ogni lista contenga una cifra decimale superiore a 50 è arrotondata all'unità superiore.

Nei Comuni della Provincia di Trento con popolazione superiore ai 10.000 abitanti ed in tutti i Comuni della Provincia di Bolzano, nessuna lista

può comprendere un numero di candidati superiore a quello dei Consiglieri da eleggere ».

E' posto ai voti l'emendamento: maggioranza favorevole, 3 astenuti.

E' posto ai voti l'art. 34: maggioranza favorevole, 3 astenuti.

Art. 35

Nei Comuni della provincia di Bolzano nessuna lista può comprendere un numero di candidati superiore di 1/3 a quello dei Consiglieri da eleggere. Quando il numero dei Consiglieri da comprendere in ogni lista contenga una cifra decimale superiore a 50 è arrotondata all'unità superiore.

In detti Comuni della provincia di Bolzano, le liste dei candidati possono collegarsi agli effetti dell'assegnazione dei seggi spettanti ai più alti resti, di cui all'art. 66.

Le dichiarazioni di collegamento debbono essere reciproche.

Emendamento: sopprimere il primo comma e nel secondo comma sostituire le parole « In detti » con le parole « Nei ».

E' posto ai voti l'emendamento: unanimità.

E' posto ai voti tutto l'art. 35: unanimità.

Art. 75

Nel caso in cui sia stata pronunciata decisione di annullamento delle elezioni, il Presidente della Giunta Provinciale provvede all'amministrazione del Comune a mezzo di un Commissario sino a quando, a seguito di impugnativa, la decisione predetta non venga sospesa o il Consiglio comunale non sia riconfermato con decisione definitiva, oppure sino a quando il Consiglio medesimo non venga rinnovato con altra elezione.

Le elezioni saranno rinnovate entro tre mesi dalla data in cui la decisione di annullamento è divenuta definitiva.

Analogamente si procede quando le elezioni non possono aver luogo per mancanza di candidature, o perchè si è verificata la ipotesi di cui al primo comma dell'art. 41, oppure quando le elezioni sono risultate nulle per non essersi verificate le condizioni previste dall'art. 68.

Emendamento: primo comma, sostituire le parole: « Il Presidente della Giunta Provinciale » con le parole « la Giunta Provinciale ».

E' posto ai voti l'emendamento: unanimità.

E' posto ai voti l'art. 75: unanimità.

Art. 78

Quando l'elezione di colui che ebbe maggior voti è nulla, gli si sostituisce quegli che riportò, dopo gli eletti, maggiori voti ed, a parità di voti, il maggiore di età.

Il seggio che durante il quadriennio rimane vacante per qualsiasi causa anche sopravvenuta, è attribuito al candidato che dopo gli eletti ha riportato i maggiori voti, e, a parità di voti, al maggiore di età.

Emendamento: sopprimere il secondo comma.

E' posto ai voti l'emendamento preletto: unanimità.

E' posto ai voti l'art. 78: unanimità.

Art. 80

Se l'elezione porta nel Consiglio alcuni dei congiunti di cui all'art. 21, rimane eletto quello che riportò maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano di età.

In tali casi si procede immediatamente alla surrogazione degli esclusi a norma dell'art. 78, primo comma.

Emendamento: al secondo comma cancellare le parole: « primo comma ». Aggiungere i seguenti tre commi:

« Nell'ipotesi prevista dall'art. 14, 4° comma, chi fosse eletto in più frazioni deve optare per una di esse entro otto giorni dalla elezione.

In mancanza di opzione, il Consiglio estrae a sorte la frazione che l'eletto deve rappresentare e provvede a surrogarlo nelle altre frazioni a norma dell'art. 78.

Il candidato che sia eletto contemporaneamente in due Comuni deve optare per uno di essi entro otto giorni dall'elezione e, nell'altro, è surrogato a termini dell'art. 78; in caso di mancata opzione, rimane eletto nel Comune in cui ha riportato il maggior numero di voti ».

E' posto ai voti l'emendamento preletto: unanimità.

E' posto ai voti tutto l'art. 80: unanimità.

Art. 82

Se l'elezione porta in Consiglio alcuni dei congiunti di cui all'art. 21, rimane eletto quello appartenente alla lista che ha conseguito la cifra elettorale di lista più alta e, se trattasi di candidati di una stessa lista, quello che ha riportato la più alta cifra individuale.

In tali casi si procede immediatamente alla surrogazione degli esclusi a norma dell'articolo seguente.

Emendamento: aggiungere il terzo comma del seguente tenore:

« Il candidato che sia eletto contemporaneamente in due Comuni, deve optare per uno di essi entro otto giorni dall'elezione e, nell'altro, è surrogato a termini dell'articolo seguente; in caso di mancata opzione, rimane eletto nel Comune in cui ha riportato il maggior numero di voti ».

E' posto ai voti l'emendamento preletto: unanimità.

E' posto ai voti tutto l'art. 82: unanimità.

(Segue votazione a scrutinio segreto).

RAFFAELLI (P.S.I.): Cosa si vota? La legge o gli emendamenti? E' una curiosità...

PRESIDENTE: Lei vota tutta la legge, con le modifiche ora apportate e approvate.

STÖTTER (Segretario - S.V.P.): (*Appello*).

PRESIDENTE: La legge è stata approvata con 32 sì, 7 schede bianche, 1 no.

La seduta è tolta.

Ore 16.45.